



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA DI MACERATA)

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 21-07-2017

Oggetto: TASK S.R.L. ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIETARIO ALLE DISPOSIZIONI RECAE DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100, "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, RECANTE TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" - CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA SOCIETA' T.A.S.K. - TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE - SRL".

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 18:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria.

Baroni Mario	P	MICHELI EMANUELE	A
CUCCULELLI SAMUELE	P	FRANCIA LUANA	P
BRAGHETTI ROBERTO	P	Barboni Fabio	A
FERIOLI ANSOVINO	A	REVERSI GIUSEPPE	A
ANTONELLI STEFANO	P	CARNEVALI BARBARA	P
BENTIVOGLIO SERGIO	P		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig Mario Baroni nella sua qualità di .

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Italia Pistelli.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

ROBERTO BRAGHETTI

SERGIO BENTIVOGLIO

BARBARA CARNEVALI

La seduta è Pubblica

Registro proposte 27

PREMESSO che:

- la Task S.r.l. ha capitale interamente pubblico e opera a favore dei soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di *“in house providing”*;
- il Comune di Muccia è socio di TASK S.r.l. per lo 0.02 %;
- la TASK SRL ha ad oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti;
- con l'art. 18 L. 7 agosto 2015, n. 124, recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, sono stati fissati i criteri e i principi direttivi per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa, la tutela e la promozione della concorrenza;
- in attuazione della delega conferitagli, il Governo ha adottato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, intitolato *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, entrato in vigore lo scorso 23 settembre 2016;
- ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2014/24/UE ogni Amministrazione socia deve esercitare sulla Società *“in house”*:
 - *“un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata”*;
 - *“un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - i) *gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;*
 - ii) *tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e*
 - iii) *la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.”*,
- con la sentenza n. 251/2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di alcune norme di delega contenute nella legge 124/2015 (cd. Legge Madia), tra cui quelle cui è stata data attuazione attraverso il D.Lgs. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica, nella parte in cui è previsto che il Governo

adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo “parere”, anziché previa “intesa”, in sede di Conferenza unificata;

- nel dispositivo della pronuncia è testualmente previsto che *“le pronunce di illegittimità costituzionale”* contenute nella decisione *“sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione”*;

VISTO il D.Lgs n. 100 del 16/06/2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale il 26/06/2017 ed entrato in vigore il 27/06/2017;

RILEVATO che, in base all’art. 26 del Decreto Legislativo 175/2016, come modificato dall’art. 17, co. 1, del D.Lgs n. 100/2017 correttivo, le società a controllo pubblico già costituite all’atto della sua entrata in vigore adeguano i propri statuti alle disposizioni ivi contenute entro il termine del 31 luglio 2017 (avente natura ordinatoria);

RICHIAMATE a tal fine le seguenti definizioni formulate dal legislatore ai fini dell’applicazione del decreto (art. 2), in base alle quali si intende per:

- **«controllo»**: la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
- **«controllo analogo»**: la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante;
- **«controllo analogo congiunto»**: la situazione in cui l’amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- **«società a controllo pubblico»**: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);
- **«società in house»**: le società sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;

VISTO e INTEGRALMENTE RICHIAMATO l'art. 16 del Decreto Legislativo 175/2016 come modificato dall'art. 10 del Decreto correttivo, concernente la disciplina delle società *in house*, in base al quale dette società ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

RICHIAMATE, altresì, in relazione alle società *in house*, le disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" e, in particolare, l'art. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*) e l'art. 192 (*Regime speciale degli affidamenti in house*);

RICHIAMATE, dunque, ai fini dell'adeguamento dello statuto della società Task srl, le seguenti disposizioni del testo unico da prevedere negli statuti già approvati, relativamente alla società a responsabilità limitata in regime di *in house*:

- art. 3, comma 2: "*Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore*";
- art. 4, comma 4: "*Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti*".

Le attività di cui alle lettere citate sono le seguenti:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- art. 11, comma 4: "*Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120*", al fine di garantire il rispetto del principio di equilibrio di genere;
- art. 11, comma 5: "*Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo*

comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci";

▪ art. 11, comma 9: *"Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:*

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società".

▪ Art. 16, comma 2:

"Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

(...)

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile";

▪ Art. 16, comma 3:

"Gli statuti delle società di cui al presente articolo (n.d.r. in house) devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci";

ESAMINATA la bozza di statuto societario redatto da un tavolo di lavoro appositamente costituito e validato dall'Amministratore Unico con deliberazione n.1 del 26.06.2017

RITENUTO, dunque, alla luce della disciplina richiamata, di modificare lo Statuto della società TASK srl, come risulta dallo schema allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

DATO ATTO che, su iniziativa di TASK, si sono svolti dei tavoli di lavoro, ai quali sono stati invitati tutti gli Enti soci, al fine di approfondire i contenuti dell'art. 12 della direttiva 2014/24/UE;

DATO ATTO che, di seguito agli incontri di cui sopra, gli Enti soci:

▪ hanno espresso l'intenzione di disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza sulla TASK Srl., demandandolo ad **un Comitato di Coordinamento**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, direttiva 2014/24/UE, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

- convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Società TASK Srl quale società *in house* per lo svolgimento dei servizi e delle attività previste dall'oggetto sociale;
- intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei loro poteri di indirizzo e di controllo sulla società di cui trattasi per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi con una specifica convenzione;

ESAMINATO, all'uopo, lo schema di "Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società "T.A.S.K. - Telematic Applications For Synergic Knowledge – Srl", composto da n. 9 (nove) articoli, che allegato al presente atto e costituente parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2) e

RITENUTO di approvarlo ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2014/24/UE e del D.lgs. 100/2017;

RILEVATA la competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'articolo 42, c. 2 lett. e) del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore/Area "Amministrativa – AA.GG." in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce all'atto;

VISTO, altresì, che la proposta riporta il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del DLgs n. 267/2000;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere in merito, alla luce del termine di adeguamento fissato dal legislatore, di dover far uso della facoltà assentita dall'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

le premesse formano parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente atto;

DI APPROVARE le modifiche da apportare allo statuto della società TASK srl, con sede in Macerata, secondo quanto risulta dallo schema allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

DI DARE MANDATO al Sindaco (o suo delegato) di approvare, in sede di assemblea straordinaria della società, le modifiche statutarie di cui al presente atto;

DI APPROVARE ex art. 30 TUEL e 15 L.241/1990 lo schema di “Convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società “T.A.S.K. - Telematic Applications For Synergic Knowledge – Srl”, da parte dei soci pubblici, che si compone di numero 9 (nove) articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2);

DI DARE MANDATO al Sindaco di procedere alla sottoscrizione della convenzione oggetto di approvazione (cfr. allegato n. 2), nelle forme previste dall’art. 15 della legge 241/1990, autorizzandolo sin d’ora ad apportare modifiche non sostanziali alla stessa;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs n. 267/00.

CONVENZIONE

per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla società “ T.A.S.K. - TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE – SRL”

Il sottoscritto....., in qualità di legale rappresentante del di, giusta deliberazione del n. del, soggetto di diritto pubblico, in qualità di socio della TASK Srl;

Il sottoscritto....., in qualità di legale rappresentante del di, giusta deliberazione del n. del, soggetto di diritto pubblico, in qualità di socio della TASK Srl.;

.....

in attuazione di quanto previsto dallo Statuto,

PREMESSO CHE

- la Task Srl ha capitale interamente pubblico e opera a favore dei soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di “*in house providing*”;
- la TASK Srl ha ad oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti;
- ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2014/24/UE ogni Amministrazione socia deve esercitare sulla Società “in house”:
 - “*un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata*”;
 - “*un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni*”:

i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;

ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e

iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.”,

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, direttiva 2014/24/UE, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza sulla TASK Srl., demandandolo ad un Comitato di Coordinamento, secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione, avente natura pubblicistica;
- i Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Società TASK Srl quale società in house per lo svolgimento dei servizi e delle attività previste dall'oggetto sociale. A tal fine, con la presente Convenzione, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei loro poteri di indirizzo e di controllo sulla società di cui trattasi per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di esercitare il controllo analogo congiunto sulla società TASK Srl

ADERISCE ALLA SEGUENTE CONVENZIONE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina:

a) le modalità con cui i soci pubblici partecipanti al capitale della TASK Srl esercitano sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso forme di controllo congiunto;

b) gli elementi necessari delle convenzioni da stipularsi tra la TASK Srl e i singoli soci per le attività che saranno conferite, affidate o cofinanziate dagli stessi e la relativa contribuzione.

Art. 2 - Durata e disciplina della convenzione

1. La durata della presente Convenzione coincide con la durata della Società.

2. La presente Convenzione deve essere costantemente allineata con le clausole dello Statuto sociale.

3. I soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie azioni alle condizioni e nelle forme stabilite nello Statuto sociale, esclusivamente ai soggetti pubblici indicati all'art. 5 dello Statuto sociale.

4. Il trasferimento delle quote è condizionato all'adesione dei nuovi soci alla presente Convenzione. Il venir meno della qualità di socio comporta, parimenti, l'automatico recesso dalla presente Convenzione.

Art. 3 – Organo di Amministrazione

1. I soci si impegnano affinché l'Organo di Amministrazione della società sia scelto fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di

genere e alle prescrizioni concernenti le nomine nelle società partecipate da parte degli Enti pubblici.

2. L'Organo di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della direttiva appalti richiamato in premessa, rappresenta ai limitati fini del controllo analogo tutte le Amministrazioni aggiudicatrici partecipanti.

3. Con l'adesione alla presente Convenzione le Amministrazioni firmatarie conferiscono delega formale all'Organo di Amministrazione, i cui poteri di rappresentanza sono attribuiti nei limiti di quanto stabilito nella presente Convenzione dagli articoli successivi.

Art. 4 – Comitato di Coordinamento e modalità di esercizio del controllo congiunto

1. I soci partecipanti al capitale sociale, conformemente con quanto previsto dall'ordinamento giuridico comunitario e nazionale, esercitano sulla TASK Srl un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi di quanto previsto dalle richiamate Direttive Comunitarie, dallo Statuto e dalla presente convenzione, mediante un organismo di controllo, di seguito denominato "Comitato di Coordinamento", istituito dai Soci, che garantisce il supporto amministrativo e strumentale alla Società.

2. Il Comitato di Coordinamento rappresenta la sede del coordinamento dei soci per la loro informazione, consultazione, valutazione e verifica, controllo preventivo, consuntivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione e amministrazione della Società.

3. Al Comitato di Coordinamento spetta la disamina preventiva degli ordini del giorno e delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci. Può esprimere pareri preventivi in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno e formulare proposte di modifica o integrazione.

4. Ogni determinazione in merito agli indirizzi ed obiettivi, al bilancio, ai piani strategici, economici e patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, tutti gli atti sottoposti a deliberazione assembleare sono approvati previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato di Coordinamento.

5. L'Assemblea, ove deliberi in senso difforme dal parere del Comitato di Coordinamento, è tenuta a motivare specificatamente la propria decisione.

6. Il Comitato di Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e di lungo periodo della Società, attuando in tal modo il controllo sull'attività della stessa. A tal fine, l'Organo di Amministrazione trasmette al Comitato di Coordinamento la seguente documentazione e ne dà contestuale comunicazione ai soci:

- report almeno semestrale relativo allo stato di attuazione del piano triennale e del piano annuale unitamente all'elenco delle decisioni assunte, con espressa indicazione degli eventuali scostamenti o criticità e relative proposte di ripianificazione o superamento;
- le proposte di attività o progetti che non siano comprese nel piano triennale e nel piano annuale;
- la proposta di bilancio di esercizio almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'Assemblea;
- ogni operazione immobiliare;
- mutui, avalli, fidejussioni, ipoteche ed ogni altra forma di garanzia;
- proposte di modifiche statutarie, proposte di aumento o riduzione del capitale;
- ogni altra questione che l'Organo di Amministrazione ritenga di sottoporre.

7. Il Comitato di Coordinamento si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione relativa agli argomenti di sua competenza e trasmette il parere conseguente all'Organo di Amministrazione e ai soci per l'espressione del voto in assemblea. In caso di

mancato pronunciamento nel suddetto termine, si intenderà determinato un silenzio assenso e dunque potrà prescindere dal parere preventivo dello stesso.

Art. 5 – Composizione, nomina e modalità di funzionamento del Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento è una struttura tecnica, permanente, composta complessivamente da 3 a 9 membri nominati dai soci a maggioranza dei presenti al voto, che durano in carica tre anni, rinnovabili.
2. Il Comitato di Coordinamento è presieduto da un presidente nominato nella prima seduta, a maggioranza tra i componenti dello stesso. Il Presidente può nominare tra i membri un segretario che lo coadiuva nello svolgimento delle proprie funzioni.
3. Il Comitato di Coordinamento si riunisce ogni qualvolta necessario su convocazione del presidente e, comunque, con cadenza almeno semestrale.
4. Il Comitato di Coordinamento si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti ed esprime le proposte e i pareri di propria competenza con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
6. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato di Coordinamento, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dalla presente convenzione, è disciplinato con atto interno di auto organizzazione dell'organismo medesimo.

Art. 6 – Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

1. Ai fini dell'esercizio del potere di controllo, da esercitarsi entro 10 giorni, il Comitato di Coordinamento riceve da parte degli organi sociali, ognuno secondo la propria competenza, la seguente documentazione:
 - a) entro il 31 maggio di ogni anno, la proposta del piano triennale e del piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo, con particolare riferimento alla macrostruttura organizzativa della società, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi da espletare.
 - b) entro il 30 settembre dell'esercizio in corso:
 - la relazione semestrale sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
 - la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e dell'organizzazione dei servizi e delle attività della società, contenute nel piano annuale di attività;
 - la relazione sui fatti e sulle operazioni di maggior rilievo che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società e quelle previste nel prosieguo dell'esercizio finanziario.
 - c) almeno un mese prima dalla data fissata per l'Assemblea di approvazione, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;
2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente art. 6, gli organi societari sono tenuti a predisporre, secondo le indicazioni del Comitato di Coordinamento, tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) ed a trasmetterla nei tempi dalla stessa indicati.

Art. 7 – Diritti dei soci

1. Il Comitato di Coordinamento deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti al capitale sociale della TASK Srl, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

2. Ciascun socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al Comitato di Coordinamento, sottopone alla medesima le proposte e problematiche attinenti la Società.
3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza. Qualora invece i soci richiedano informazione e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata all'Organo di Amministrazione e al Comitato di Coordinamento e il relativo riscontro è fornito dalla Società.
4. I Componenti del Comitato di Coordinamento sono referenti nei confronti dei soci che li hanno nominati, ciascuno dei quali può chiederne l'audizione.
5. Le attività previste in capo al Comitato di Coordinamento debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del codice civile, dal possesso delle quote societarie.

Art. 8 – Modalità di controllo sulle attività affidate dai soci

1. Le attività sono affidate alla TASK Srl dai soci, sia congiuntamente che disgiuntamente con atto che ne disciplina i relativi rapporti e ne definisce le finalità ed i risultati attesi, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale dell'attività societaria, in modo da assicurare il controllo sulle prestazioni coordinato con il controllo analogo.

Art. 9 – Norme finali e di prima applicazione

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di adesione da parte di tutti i soci della TASK Srl ed è operativa dalla data di nomina di tutti i componenti del Comitato di Coordinamento.
2. La sottoscrizione del presente atto, in via unilaterale per adesione con modalità digitale, ha la stessa efficacia del contratto sottoscritto contestualmente da tutti i partecipanti e lo sostituisce formalmente a tutti gli effetti di legge.

I sottoscritti per accettazione – firma digitale art. 15 legge 241/1990

STATUTO DELLA SOCIETA' " T.A.S.K. - TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE – SRL"

TITOLO I Della costituzione sede, durata e oggetto della società

Articolo 1 Denominazione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "T.A.S.K. - Telematic Applications for Synergic Knowledge – Srl".

Articolo 2 Sede sociale

1. La sede sociale è in Macerata all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. L'organo amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del comune sopraindicato e potrà istituire e sopprimere in Italia o all'estero uffici, succursali o agenzie non aventi natura di sede secondaria. L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie sarà di competenza dell'assemblea.

2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con le società a tutti gli effetti, è l'ultimo risultante dal Registro delle Imprese o da una più recente comunicazione ufficiale.

Articolo 3 *Durata della società*

1. La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050, ferma la facoltà di proroga o di anticipato scioglimento da parte dell'assemblea a termini di legge.

Articolo 4 *Oggetto sociale*

1. La società ha per oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti, in particolare:

- la gestione di un Centro Servizi Territoriale a supporto della Pubblica Amministrazione;
- attività di progettazione, realizzazione, gestione e formazione di progetti e - government;
- attività di studio e ricerca nell'area delle tecnologie informatiche e telematiche;
- la progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di reti informatiche e tecnologiche a livello locale e lo sviluppo di servizi informatici e telematici previsti da piani e progetti approvati dai soci;
- attività di consulenza relativamente alle infrastrutture di comunicazione ed ai servizi telematici;
- la progettazione, gestione di attività di formazione ed aggiornamento nei settori delle reti e dei servizi telematici multimediali;
- la creazione di materiale didattico o informativo su rete o distribuito mediante altri supporti;
- il coordinamento tra iniziative locali e quelle promosse o promuovibili in ambito regionale, nazionale e internazionale;
- l'organizzazione di corsi di formazione nonché esecuzione di prestazioni di servizi e/o di elaborazione dati con l'offerta dei relativi supporti tecnico-operativi.

2. Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la società:

- potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie e di credito, locative, ipotecarie ritenute, dall'organo amministrativo, necessarie per il conseguimento dello scopo sociale;
- studierà e proporrà ai soggetti interessati soluzioni tecniche, economiche e finanziarie

delle iniziative in questione, relativi studi di fattibilità ed altri studi necessari ed opportuni;

- attuerà quant'altro necessario, utile ed opportuno per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

3. La Società dovrà fornire i servizi, con specifici contratti, anche pluriennali, ed in qualunque momento dovrà essere in grado di realizzare pienamente gli obiettivi fissati nell'interesse pubblico.

Articolo 5

Caratteristiche dei soci

1. Possono essere soci solamente Enti Pubblici e Società a totale partecipazione pubblica.

Articolo 6

Attività svolta dalla società

1. La società opera in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

2. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società viene effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

3. Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la Società può partecipare a gare d'appalto indette da enti soci o, nel rispetto dei limiti sopraindicati, da altre pubbliche amministrazioni.

Articolo 7

Obblighi ed impegni dei soci

1. Ciascun socio si impegna a mettere a disposizione della società le conoscenze, le capacità professionali ed i mezzi per il miglioramento delle attività e, più in generale, per il conseguimento degli scopi sociali secondo gli accordi che verranno presi di volta in volta con il singolo socio. Ciascun socio conserverà l'intera ed esclusiva proprietà industriale delle informazioni messe a disposizione dalla società per il conseguimento dei fini previsti dall'art. 4 del presente statuto e l'eventuale utilizzazione industriale da parte di altri sarà soggetta ad accordi di licenza da valutare caso per caso.

2. I soci si impegnano ad utilizzare le informazioni acquisite dalla società unicamente per i fini propri e della società nei limiti previsti dagli accordi stipulati per ciascun progetto ed inoltre faranno quanto necessario per assicurare la riservatezza delle informazioni.

3. I soci che esercitano direttamente un'attività industriale nell'area tecnologica in cui si collocano i progetti sviluppati e coordinati dalla società disporranno di un diritto di opzione per l'acquisto della proprietà o dei diritti esclusivi di licenza o sub-licenza sui risultati

brevettati di tali progetti.

TITOLO II **Del capitale sociale e delle quote di partecipazione**

Articolo 8 *Capitale sociale*

1. Il capitale sociale è di Euro 40.920,00 (Quarantamilanovecentoventi/00) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c. e potrà essere aumentato con delibera dell'Assemblea, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

2. Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà chiedere ed ottenere dai singoli soci finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, adottando i necessari adempimenti affinché le norme previste dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 siano integralmente rispettate.

3. Ai sensi dell'art. 2483 c.c., la società potrà altresì emettere titoli di debito da offrire esclusivamente ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. I soci delibereranno l'emissione di titoli di debito con decisione adottata mediante procedimento assembleare, determinando parimenti i limiti e le modalità di emissione. In ogni caso il valore nominale complessivo dei titoli di debito emessi e non rimborsati non può essere superiore al capitale sociale.

Articolo 9 *Quote di partecipazione*

1. Le quote della società sono liberamente trasferibili ai soggetti di cui all'art. 5 del presente Statuto nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

2. Il trasferimento delle partecipazioni al capitale e dei diritti di sottoscrizione per atto tra vivi è subordinato al diritto di prelazione riconosciuto agli altri soci.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

3. Nel caso in cui un socio intenda vendere o comunque trasferire tutte o parte delle proprie quote dovrà darne notizia alla società e a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese, mediante pec o lettera raccomandata inviata con avviso di ricevimento all'indirizzo ivi indicato; la comunicazione dovrà contenere il numero delle quote che si intende trasferire, le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo richiesto o, nei casi diversi dalla vendita, il loro valore e le eventuali modalità di pagamento.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio

offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedite entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della offerta di prelazione.

4. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione offerta e con riferimento al prezzo indicato dal socio alienante.

5. Nell'eventualità che nessun socio intenda acquisire la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire immediatamente la partecipazione all'acquirente.

7. Il diritto di prelazione è riconosciuto ai soci anche nel caso in cui il trasferimento riguardi la nuda proprietà della partecipazione, nonché la costituzione di diritti reali sulla partecipazione, quali a titolo di esempio pegno ed usufrutto.

8. Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

9. La cessione delle partecipazioni potrà essere attuata prescindendo dall'osservanza delle procedure indicate ai precedenti punti, a condizione che il socio cedente abbia ottenuto la preventiva rinuncia, adeguatamente documentata, all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Articolo 10

Possesso quote di partecipazione ed elezione domicilio

1. Il possesso delle quote di partecipazione porta in pieno diritto adesione allo statuto sociale; esso comporta la elezione del domicilio nel luogo risultante dal Registro delle imprese o da una più recente comunicazione ufficiale.

TITOLO III

Del recesso del socio

Articolo 11

Recesso del socio

1. Hanno diritto di recedere, ai sensi dell'art. 2473, comma 1, c.c. soci che non hanno consentito alle decisioni dei soci riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione, la fusione o la scissione della società;
- c) la revoca dello stato di liquidazione;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;

f) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, comma 4, c.c..

g) l'introduzione, la modifica o la soppressione di clausole compromissorie;

h) l'esclusione, del diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale;

2. Il socio receduto ha diritto di ottenere il rimborso del valore della partecipazione.

3. Il diritto di recesso è riconosciuto ai soci solo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

4. Non è consentito il recesso per una quota inferiore a quella complessivamente posseduta.

5. Non è consentito il recesso per un periodo di due anni decorrenti dal momento in cui il socio sottoscrive la quota di partecipazione.

Articolo 12

Termini e modalità di esercizio

1. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione dei soci che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, della partecipazione al capitale sociale. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

2. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni, la decisione dei soci che lo legittima viene revocata ovvero se è deciso lo scioglimento della società.

Articolo 13

Determinazione del valore della partecipazione

1. L'organo amministrativo provvede alla determinazione del valore della partecipazione del socio receduto in proporzione del patrimonio sociale, tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

2. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso l'art. 1349 c.c.

Articolo 14

Procedimento di rimborso

1. Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte di altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

2. Qualora non venga effettuato con le modalità di cui al precedente comma, il rimborso è effettuato utilizzando le riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l' art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Articolo 15 Organi Sociali

1. Gli Organi Sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di amministrazione;
- c) l'Organo di controllo.

2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

TITOLO IV **Assemblea dei soci**

Articolo 16 *Assemblea dei soci*

1. L' assemblea dei soci è costituita da tutti i soci e rappresenta l'universalità dei soci.

2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, salva diversa determinazione dell'organo amministrativo, e, comunque, nel territorio della Repubblica Italiana o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 c.c. Quando particolari circostanze lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 17 *Decisioni riservate alla competenza dell'Assemblea dei Soci*

1. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
- b) l'approvazione del piano triennale ed annuale delle attività e i relativi budget di previsione, proposti dall'Amministratore Unico.
- c) la nomina e la revoca, nelle ipotesi previste dalla legge, dell'organo amministrativo;
- d) decadenza dei componenti dell'organo di amministrazione per incompatibilità o

ineleggibilità;

- e) la nomina e la revoca per giusta causa, dell'organo di controllo;
- f) nel rispetto delle disposizioni di legge la determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo;
- g) azioni di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione, dell'organo di controllo;
- h) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- i) l'adozione dei regolamenti interni;
- j) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- k) la nomina e la revoca dei liquidatori, nonché la determinazione dei relativi poteri e del compenso ad essi spettante;
- l) l'emissione di titoli di debito;
- m) l'approvazione di una delle procedure concorsuali previste dal R.D. 16/03/1942, n. 267;
- n) approvazione del Piano Industriale e le sue eventuali variazioni modificative e/o integrative;
- o) l'acquisizione e la dismissione di beni immobili;
- p) la determinazione della dotazione organica della Società;
- q) la partecipazione o costituzione di società, qualora normativamente consentito e nel rispetto del mantenimento dei presupposti dell'affidamento *in house providing*;
- r) adozione di tutti quei provvedimenti per i quali l'organo di amministrazione faccia richiesta;
- s) le forme e le modalità di svolgimento del controllo analogo congiunto;
- t) l'approvazione di ogni altra materia ad essa riservata dalle norme di leggi vigenti.

2. L'assemblea dei soci formula annualmente indirizzi strategici, programmatici e direttive, anche specifiche, per la gestione della società, e viene semestralmente informata dall'organo amministrativo sulla gestione della società e sul grado di raggiungimento degli obiettivi realizzati. Con singole convenzioni, anche plurilaterali, gli Enti affidanti esercitano, altresì, attività di vigilanza e controllo sulla gestione dei servizi affidati.

3. Sono parimenti riservate alla competenza dell'Assemblea le decisioni sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

4. Le decisioni prese in conformità della legge e dello statuto obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 18 *Procedimenti decisionali*

1. Le decisioni dei soci sono adottate mediante procedimento assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti

sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

2. Con riferimento alle materie indicate all'art. 17, comma 1, lettere h), j) e m), oppure quando lo richiede l'organo amministrativo o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.

3. Salvo quanto previsto al comma precedente del presente articolo, è facoltà dell'organo amministrativo, sentito il socio di maggioranza relativa, scegliere il procedimento decisionale.

Articolo 19

Decisioni mediante consultazione scritta

1. Per le decisioni adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, l'organo amministrativo provvede mediante comunicazione a relazionare dettagliatamente ciascun socio iscritto nel registro delle imprese da almeno cinque giorni sull'argomento relativo alla decisione da prendere, richiedendo contestualmente di esprimere il proprio voto entro e non oltre il termine fissato nella comunicazione stessa.

2. La comunicazione dell'organo amministrativo, nonché quelle con le quali i soci provvedono ad esprimere il proprio voto sono effettuate mediante pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. Il termine di cui al primo comma del presente articolo non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni computabili ai sensi dell'art. 2963 c.c., pena la nullità della decisione dei soci eventualmente adottata.

4. Le decisioni dei soci di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 20

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo mediante pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento spedito ai soci ed all'organo di controllo almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

2. L'avviso di convocazione, in ogni caso, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza; l'elenco delle materie da trattare; ogni altra informazione ritenuta dall'organo amministrativo utile ad informare adeguatamente il socio sugli argomenti da trattare.

3. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea dei soci si riterrà regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale, sia intervenuto l'organo amministrativo e l'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 21

Partecipazione e rappresentanza nell'assemblea

1. I soci possono farsi rappresentare all'assemblea con delega scritta a norma dell'art. 2372 c.c., che può essere redatta anche in calce all'avviso di convocazione, da conservarsi negli atti sociali da altra persona che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.

2. Per gli Enti pubblici soci potrà intervenire il loro rappresentante legale o persona dallo stesso delegata per motivi di suo impedimento oppure per particolari motivi di competenza specifica, quando non sia sufficiente o possibile la semplice assistenza.

Articolo 22

Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza di questi, da altra persona scelta dai soci presenti.

2. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea e da un notaio quando la legge lo richiede.

3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale, come prescritto dall'art. 25 del presente statuto.

4. Le nomine alle cariche sociali, ove non avvengono per acclamazione unanime, devono essere fatte a schede segrete, a maggioranza relativa; in caso di parità di voti si procederà ad una nuova votazione.

Articolo 23

Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

1. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto. In caso di parità di voti la proposta viene respinta.

2. L'assemblea dei soci convocata per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 17, comma 1, lettere h), j) e m), è validamente costituita e delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Articolo 24

Seconda convocazione

1. Se i partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale sociale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima.

3. In seconda convocazione l'assemblea delibera sugli argomenti che avrebbero dovuti essere trattati nella prima con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale intervenuto, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti.

4. Anche in seconda convocazione l'assemblea dei soci delibera sugli argomenti di cui all'art. 17, comma 1, lettere h), j) e m), col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Articolo 25

Verbalizzazione degli atti

1. Di ogni assemblea viene redatto un verbale, il quale deve essere approvato e sottoscritto dal presidente e dal segretario, quando non sia redatto da notaio.

2. Il verbale contiene le proposte presentate e le deliberazioni prese. Su richiesta dei soci devono essere riassunte le loro dichiarazioni.

3. Nei casi previsti dalla legge, i verbali delle assemblee devono essere redatti da un notaio.

4. Tutti i verbali delle assemblee devono essere inseriti nel libro delle adunanze e delle decisioni dei soci.

TITOLO V

Dell'Organo Amministrativo

Articolo 26

Amministratori, nomina e revoca

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, nominati dall'Assemblea dei soci nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

2. Nel rispetto dei criteri e dei vincoli stabiliti dalle disposizioni normative in materia, l'Assemblea determina la forma monocratica o collegiale dell'organo di amministrazione e, in caso di composizione collegiale, determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione.

3. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. La nomina dell'organo amministrativo è effettuata con modalità idonee ad assicurare il rispetto del principio dell'equilibrio di genere.

4. Non potranno essere nominati amministratori della società i dipendenti delle amministrazioni controllanti o vigilanti e comunque tutti coloro per i quali ricorra una delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla normativa vigente in materia.

5. Potranno essere nominati amministratore della società anche dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al comma 4, previa espressa autorizzazione dell'Ente d'appartenenza e comunque nel rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità e/o inconfiribilità degli incarichi, ai sensi della normativa vigente in materia.

6. L'organo di amministrazione dura in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, salvo diversa delibera assembleare in sede di nomina, e i suoi componenti sono rieleggibili.

7. Gli amministratori sono assoggettati al divieto di non concorrenza.

Articolo 27

Sostituzione degli amministratori

1. Qualora per dimissioni o altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino a quando l'Assemblea non decide in merito alla sostituzione definitiva.

2. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare i soci affinché provvedano alla sostituzione. Gli amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

3. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'Assemblea, per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio, deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, il quale, nel frattempo, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 28

Presidenza

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente il quale resta in carica per la durata del mandato come amministratore.

2. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un vicepresidente. La carica è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

3. In caso di amministrazione collegiale l'organo amministrativo attribuisce deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

4. Lo stesso Consiglio, infine, nomina di volta in volta un segretario, scelto fra i suoi membri o anche un estraneo.

Articolo 29

Funzionamento dell'organo di amministrazione

1. In caso di amministrazione collegiale le riunioni vengono convocate tutte le volte che sia necessario dal presidente o, nei casi previsti dalla legge dall'organo di controllo, mediante avviso di convocazione spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno 3 giorni liberi prima della riunione.

2. In caso di urgenza, la convocazione, con le modalità previste dal comma precedente, deve avvenire mediante avviso di convocazione spedito con preavviso di almeno un (1) giorno libero rispetto alla data della riunione.

3. In difetto di tali formalità o termine, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e dall'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

4. L'organo di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che sia necessario.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, se eletto, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

6. Di ogni adunanza viene fatto processo verbale da firmare da parte del presidente e del segretario. Tutti i verbali devono essere inseriti nel libro delle adunanze e delle decisioni del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 30

Quorum

1. Per la validità delle riunioni si chiede la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica e per la validità delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Articolo 31

Poteri e compiti dell'organo amministrativo

1. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sarà investito dei poteri per la gestione della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in coerenza con gli indirizzi strategici e programmatici approvati dall'assemblea, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo ed il presente statuto riservano all'assemblea stessa.

2. Potrà nominare direttori e procuratori, che dovranno essere persone provviste di specifica esperienza gestionale nei settori oggetto dell'attività. Con la nomina verranno determinati anche i poteri loro attribuiti.

3. L'organo di amministrazione predispone, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione dei Soci di cui all'art. 34, per ciascun esercizio Sociale, il progetto del piano triennale ed annuale di attività e i relativi budget di previsione.

4. L'organo di amministrazione, entro il 30 settembre di ogni esercizio, trasmette ai Soci le relazioni semestrali in merito:

- a) al generale andamento della gestione e alla situazione economico, patrimoniale e finanziaria risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e alla sua prevedibile evoluzione;
- b) allo stato di attuazione delle linee strategiche e dell'organizzazione dei servizi e delle attività della Società contenute nel piano annuale di attività;
- c) alle operazioni di maggior rilievo realizzate che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della Società e a quelle previste nel prosieguo dell'esercizio finanziario.

Articolo 32

Rappresentanza e firma sociale

1. All'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della società con firma libera per l'esecuzione di tutti gli atti sociali e per l'esecuzione di tutte le delibere dell'assemblea, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.

2. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, rappresenta la società in giudizio.

Articolo 33

Compenso e rimborso spese all'organo amministrativo

1. Il compenso o i gettoni di presenza, spettanti all'amministratore unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'assemblea ordinaria nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. Agli amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

3. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

TITOLO VI

Controlli

Articolo 34

Controllo Analogo

1. I Soci esercitano sulla Società un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi nelle forma stabilita dall'assemblea dei Soci e con le modalità disciplinate mediante una apposita Convenzione tra tutti i Soci.

2. La sottoscrizione della Convenzione di cui al comma precedente costituisce il presupposto per la configurazione in house della "Task Srl".

3. Al fine dell'esercizio del controllo analogo da parte degli enti soci, gli organi sociali, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a fornire tempestivamente tutti i dati, le informazioni, i report previsti dalle singole convenzioni o contratti di servizio sottoscritti a

seguito di affidamenti da parte dei soci.

4. L'organo amministrativo è chiamato a tener conto dei provvedimenti adottati dai soci in ordine alla fissazione di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, anche relativamente al complesso delle spese di funzionamento.

5. L'organo di controllo è a segnalare eventuali scostamenti tra i provvedimenti adottati dai soci e le azioni poste in essere dall'organo amministrativo.

6. Gli enti soci, ogni qual volta lo ritengano necessario, con atto motivato possono richiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2367 c.c., affinché adottati i provvedimenti ritenuti più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

7. L'organo di amministrazione deve rispettare gli atti di indirizzo e di direttiva espressi ai fini del controllo analogo.

Articolo 35 *Organo di controllo*

1. L'Organo di Controllo, sia con funzioni di vigilanza, che di revisione legale, è costituito da un Sindaco Unico nominato dall'Assemblea dei Soci su designazione del socio di maggioranza tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi ed è rinominabile.

3. La cessazione per scadenza del termine dell'organo di controllo ha effetto nel momento in cui esso è sostituito.

4. Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

TITOLO VII **Del bilancio e degli utili**

Articolo 36 *Esercizio sociale*

1. Gli esercizi sociali della società hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 37 *Bilancio di esercizio*

1. L'organo amministrativo provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2423 e ss. del codice civile. Detto documento, con la relazione dell'organo di controllo, viene sottoposto ai soci per l'approvazione mediante procedimento assembleare.

Articolo 38
Budget di previsione e Piano triennale

1. L'organo amministrativo predispone, ai sensi dell'art. 31, il progetto di piano triennale ed annuale delle attività ed i relativi Budget di previsione e li trasmette per le osservazioni e per fini amministrativi ai Soci, entro il 31 maggio di ciascun anno. I piani di attività e i relativi budget sono deliberati in via definitiva dall'Assemblea dei Soci entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.

2. Il Piano triennale è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento, in particolare è data evidenziazione alle seguenti operazioni:

- a) la costituzione e la partecipazione a società, ivi compresa la relativa cessione di quote;
- b) gli acquisti o le alienazioni di immobili, di diritti reali immobiliari, di aziende e rami di azienda anche in affitto;
- c) l'iscrizione di ipoteche su immobili sociali;
- d) gli impegni finanziari per la Società superiori al 30% (trenta per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

3. Il Piano triennale si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio, è scorrevole ed è annualmente aggiornato; in relazione alla differente natura delle attività svolte, attua una distinta evidenziazione gestionale e contabile, riferita ai diversi soci.

4. Il Budget di previsione, coerentemente con il piano triennale e annuale di attività, contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al Piano triennale e annuale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 C.C.;
- d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

5. Il Budget di previsione viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Piano triennale.

Articolo 39
Destinazione degli utili

1. Dagli utili netti si deduce il 5% (cinque per cento) per la costituzione della riserva legale, sino a che quest'ultima abbia raggiunto o reintegrato il limite di 1/5 (un quinto) del capitale sociale; la restante quota sarà a disposizione dell'assemblea per le destinazioni che saranno deliberate.

2. Oltre la riserva legale, l'assemblea dei soci può deliberare anche la costituzione di riserve speciali.

3. Gli utili residui potranno essere ripartiti giusta deliberazione dell'assemblea dei soci o rinviati a nuovo esercizio.

4. L'organo amministrativo stabilirà le modalità ed il tempo di pagamento dei dividendi eventualmente deliberati ai Soci, in relazione alle disponibilità finanziarie della società.

TITOLO VIII **Dello scioglimento e della liquidazione**

Articolo 40 *Scioglimento e liquidazione della società*

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissandone il compenso.

2. Lo scioglimento e la liquidazione della società potranno essere revocati in qualunque tempo, sempre a seguito di regolare deliberazione da parte dell'assemblea.

TITOLO IX **Delle disposizioni finali**

Articolo 41 *Controversie- Clausola arbitrale*

1. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e l'organo di controllo ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale.

2. Le controversie di cui al presente articolo si intendono quelle connesse all'applicazione dell'atto costitutivo della società o più in generale all'esercizio dell'attività sociale. Dette controversie saranno risolte tramite arbitrato rituale da espletarsi secondo le norme previste dal codice di procedura civile agli artt. 806 e seguenti.

3. Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società su richiesta della parte più diligente, entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, sempre il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società.

4. È facoltà delle parti, previo accordo tra le stesse, di devolvere la controversia ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

5. Il collegio arbitrale ovvero l'arbitro unico giudica secondo diritto ed il lodo non è impugnabile.

6. La procedura di nomina del collegio arbitrale ovvero dell'arbitro unico, nonché quella

relativa allo svolgimento dell'arbitrato, è disciplinata, per quanto non espressamente previsto al presente articolo, dal codice di procedura civile e dalle leggi vigenti in quanto compatibili.

7. La validità e la interpretazione della presente clausola compromissoria sono sottoposte al diritto italiano.

Articolo 42
Competenza esclusiva

1. Foro competente per eventuali controversie tra la società, gli amministratori, i liquidatori, l'organo di controllo ed i suoi soci anche tra loro, nei casi di legge - esclusi quelli di cui all'articolo precedente - è quello della sede della società.

Articolo 43
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto si fa pieno riferimento alle norme del codice civile ed alle altre leggi speciali in materia.

2. La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le disposizioni vigenti in materia.

3. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle nor

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Pareri ex art. 49 e 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive
variazioni**

PARERE DI Regolarita' tecnica

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Muccia, 21-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Mario Baroni)

VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente relaziona in merito al punto dell'odierno ordine del giorno "TASK S.R.L. ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIETARIO ALLE DISPOSIZIONI RECAE DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100, "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, RECANTE TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" - CONVENZIONE PER LESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA SOCIETÀ T.A.S.K. - TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE - SRL." illustrando il documento istruttorio sopra riportato.

Il Sindaco Presidente al termine della relazione dichiara aperta la discussione.

Il Presidente del Consiglio, considerato che non vi sono interventi da parte dei Consiglieri, pone in votazione la proposta di deliberazione avente l' oggetto di cui sopra;

Il Presidente del Consiglio, considerato che non vi sono interventi da parte dei Consiglieri, pone in votazione la proposta di deliberazione , invitando i sigg. consiglieri a votare per alzata di mano in forma palese per ogni singolo consigliere con il seguente risultato:

Presenti: n. 8
- Votanti: n. 8
- Favorevoli: n. 8
- Contrari n. 0
- Astenuti n. 0

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il sopra riportato documento istruttorio;

Udita la relazione del Sindaco Presidente del Consiglio;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dei Servizi Amministrativi – contabili e tecnici;

Visto l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

- Di approvare il sopra riportato documento istruttorio come redatto dal responsabile del servizio.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con apposta votazione per alzata di mano in forma palese di ogni singolo consigliere con il seguente risultato:

Presenti: n. 8
- Votanti: n. 8
- Favorevoli: n. 8
- Contrari n. 0
- Astenuti n. 0

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Tuel n. 267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Baroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Italia Pistelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 01/08/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to SILVANO SECCACINI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-07-2017 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Italia Pistelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Muccia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Italia Pistelli)